



Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. Approvata in via definitiva la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

[Condividi](#)

*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una **procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale** (decreto legislativo - **esame definitivo**)*

Il Consiglio dei Ministri, , di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, **ha approvato, in esame definitivo**, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce **uno strumento giuridico**, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, **di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.**

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la



Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. Approvata in via definitiva la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: **materia fiscale, doganale o amministrativa**, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è **esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria**, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; **in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore**. Per controbilanciare l'assenza di un'audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.